

CAMERA DEI DEPUTATI N. 573

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, BINELLI, BODRATO, BONIVER, BONSIGNORE, BORGOGLIO, BOTTA, CAFARELLI, FIANDROTTI, FRACCHIA, LEGA, MARTINAT, MARTINO, MENSORIO, MOTETTA, RABINO, RIVERA, ROMITA, SOAVE, STERPA, TEALDI, VITI, ZOLLA

Presentata il 3 luglio 1987

Istituzione presso l'Università ed il Politecnico di Torino
di nuovi corsi di laurea decentrati in Piemonte

ONOREVOLI COLLEGHI! — I criteri da seguire per lo sviluppo e il riequilibrio del sistema universitario nazionale, attraverso lo strumento-base della programmazione quadriennale istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono stati ulteriormente definiti con la legge 14 agosto 1982, n. 590, in cui fra gli interventi prioritari del 1° piano quadriennale è compresa una migliore articolazione territoriale universitaria in Piemonte.

Tenuto conto che le priorità sono state individuate sulla base di esigenze ed aspettative maturate da tempo nelle diverse aree regionali (e che, nel caso del Piemonte, hanno trovato anche puntuale riscontro in una serie di proposte formulate dagli stessi Atenei locali), appare ormai indifferibile una prima risposta, col-

locata in un quadro coerente rispetto alle scelte di fondo effettuate dal legislatore in questa materia. La presente proposta di legge si prefigge appunto lo scopo di anticipare, con un provvedimento *ad hoc*, ma con le medesime procedure fissate dal piano, l'attuazione degli obiettivi di riequilibrio, in riferimento alle attese concordemente manifestate dalle rappresentanze elettive della società piemontese (regioni ed enti locali) e alla concreta disponibilità espressa dalle istituzioni universitarie.

La proposta di legge si richiama intenzionalmente anche al progetto « multipolare » avanzato dalla regione Piemonte sin dal 1984 e sul quale il Governo, in sede di « Piano di sviluppo dell'Università italiana, già ebbe modo di portare un apprezzamento positivo per l'impegno

volto a caratterizzare in modo non ripetitivo le proposte di migliore articolazione territoriale (*ivi*, I. Le proposte, p. 100).

L'anticipazione di un'offerta più articolata anche territorialmente di corsi di laurea corrispondenti ad una domanda formativa diffusa si rende necessaria, da un lato, per la fase iniziale di elaborazione e di operatività in cui si trova ancora il piano quadriennale nonché per la processualità che caratterizza il riassetto dell'intero sistema universitario avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382; dall'altro, per l'aggravarsi del disagio dell'utenza studentesca piemontese, costretta a riversarsi sugli altri Atenei delle Regioni limitrofe.

In proposito, mette conto richiamare che l'Università di Torino, con i suoi 50.058 iscritti nell'anno accademico 1987-1988 (più 11.000 iscritti al Politecnico, totale complessivo 61.058 studenti) supera largamente quel limite dei quarantamila iscritti che la legge n. 590 fissa come tetto massimo.

Va inoltre considerato che il Piemonte registra una crescente domanda di laureati, particolarmente avvertita nei settori dell'industria e dei servizi: ciò vale sia per quanto riguarda le professioni-cerniera, quelle cioè che uniscono conoscenze e competenze tradizionalmente ripartite in facoltà diverse (l'ingegnere-economista, l'ingegnere di sistema, il biologo-ingegnere, ecc.), sia per il cosiddetto terziario evoluto di tipo non tecnologico (finanza, *marketing*, servizi alla commercializzazione e alle famiglie, ecc.). Ne consegue che una migliore articolazione territoriale non soltanto porrà argine agli eccessi del sovraffollamento in un'unica città, ma favorirà un'espansione dell'offerta universitaria.

L'orientamento che emerge dalla richiamata legislazione degli scorsi anni è assunto dai proponenti come principio-guida anche per quanto riguarda l'impostazione organizzativa del riequilibrio. L'esperienza ha infatti dimostrato che il problema non si risolve con la semplice moltiplicazione delle sedi universitarie, se mano a mano, i presupposti essenziali

per qualificarne l'attività sotto il profilo sia didattico sia della ricerca scientifica, che costituiscono un binomio inscindibile: cioè strutture adeguate e personale idoneo a farne altrettanti poli di eccellenza. La strada per evitare gli errori del passato è invece quella di operazioni finalizzate di decentramento delle università esistenti, per utilizzare in modo ottimale il patrimonio di risorse intellettuali e materiali di cui dispongono istituzioni accademiche di lunga tradizione.

Questa scelta — è opportuno sottolinearlo — si raccorda altresì con la « filosofia » comune ai provvedimenti di ordine generale che sono attualmente all'esame del Parlamento (la legge sull'autonomia universitaria, presentata al Senato, e quella sugli ordinamenti didattici, in discussione alla Camera), nei quali si attribuisce un ruolo centrale all'iniziativa autonoma dei singoli Atenei nel processo di riordino del sistema. Ciò significa che le Università, a cominciare dalle più « dotate », sono chiamate a contribuire direttamente, nella specificità delle situazioni locali, alla soluzione dei problemi legati ad annosi squilibri.

La presente proposta di legge tende ad accelerare i tempi, rendendo operative scelte già mature, sia da parte degli Atenei torinesi, ai quali spetta il compito di istituire i nuovi corsi di laurea decentrati, sia da parte degli enti locali piemontesi interessati, impegnati a predisporre le condizioni più efficaci per il loro funzionamento. Il coinvolgimento delle amministrazioni locali interessate, nonché del mondo produttivo e sociale, negli aspetti connessi alle strutture che dovranno ospitare i nuovi corsi, costituisce d'altra parte un'importante occasione per consolidare i rapporti dell'Università con il mondo esterno.

Sulla base delle condizioni che già si sono determinate, (l'università di Torino a livello decentrato ha da tempo attuato i corsi di 1) medicina dal 1971 prima a Vercelli poi a Novara; 2) economia e commercio dal 1983 a Novara; 3) scienze politiche dal 1987 ad Alessandria; 4) scienze matematiche e scienze naturali

dal 1987 ad Alessandria) sia attraverso le proposte di decentramento dei corsi formulate dagli organi dell'Ateneo piemontese, sia con la piena disponibilità delle singole realtà locali, si può fornire in via prioritaria l'indicazione di Alessandria, Novara e Vercelli quali centri in cui avviare l'istituzione di un polo universitario piemontese.

Accanto alla duplice esigenza di contenere la presenza di corsi di laurea a forte contenuto innovativo con quella di corsi tradizionali, ma che presentano una forte domanda sia da parte degli studenti sia da parte del mondo del lavoro, si noterà l'espressa previsione dell'organizzazione dipartimentale quale modalità comune di funzionamento dei nuovi corsi di laurea. Con questa norma si è voluto recuperare, pur mantenendo fermo il succitato orientamento (rivolto a favorire il decentramento, almeno nella fase d'avvio, di università esistenti piuttosto che la creazione di nuove università), una norma attualmente prevista (articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) per le nuove università.

Infine, va rilevato che l'articolazione territoriale non si ferma naturalmente al decentramento dei corsi di laurea qui indicati, ma va vista nel complesso delle

iniziative e delle proposte miranti a istituire anche nel Piemonte un vero e proprio sistema universitario. Ecco allora che la localizzazione territoriale proposta (e che, è opportuno ribadirlo, corre sulla linea già concordata a livello di enti territoriali regionali e che quindi non solo non è arbitraria, ma è già frutto di non sempre facili mediazioni) non si presenta come esaustiva: sia nel senso che non vuole precludere eventuali ulteriori momenti di decentramento (vedi per esempio le proposte, emerse a livello regionale, di decentrare in provincia di Cuneo un corso di laurea in Scienze forestali della Facoltà di Agraria dell'Università di Torino), sia nel senso che si presenta come aperta a quelle forme di presenza universitaria peculiarmente attenta alle vocazioni territoriali, quali le scuole dirette a fini speciali (e a tale scopo mette conto di accennare alle proposte più interessanti già emerse quali la scuola in « Tecnologia della produzione della carne », in provincia di Cuneo, e quella in « Enologia », in provincia di Asti).

Onorevoli colleghi, l'articolato si illustra da sé, ai presentatori non resta che raccomandare una sollecita approvazione della presente proposta di legge stante l'urgenza di avere attuato il decentramento universitario proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di nuovi corsi di laurea).

1. Presso l'Università degli studi di Torino e il Politecnico di Torino sono istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1988-1989, i seguenti corsi di laurea:

a) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) corso di laurea in scienze biologiche, con finalità ecologiche e industriali;

2) corso di laurea in scienza dei materiali;

3) corso di laurea in metodi e modelli matematici;

4) corso di laurea in fisica e chimica dell'ambiente;

b) facoltà di scienze politiche:

1) corso di laurea in scienze dell'amministrazione;

c) facoltà di giurisprudenza:

1) corso di laurea in giurisprudenza;

d) facoltà di medicina e chirurgia:

1) corso di laurea in medicina e chirurgia;

e) facoltà di farmacia:

1) corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica;

f) facoltà di economia e commercio:

1) corso di laurea in diritto dell'economia;

2) corso di laurea in scienze economiche, finanziarie e sociali;

3) corso di laurea in scienze aziendalistiche e bancarie;

4) corso di laurea in scienze quantitative e assicurative;

g) facoltà di ingegneria:

1) corso di laurea in ingegneria informatica;

2) corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;

3) corso di laurea in ingegneria energetica;

h) facoltà di lettere e filosofia:

1) corso di laurea in scienze della comunicazione;

2) corso di laurea in storia e tutela dei beni culturali (quinquennale);

3) corso di laurea in lingue e culture moderne e straniere.

2. I corsi di laurea di cui al comma 1, sono attivati in sedi decentrate nel territorio di Alessandria per le facoltà di cui alle lettere *a)*, *b)* e *h)*; nel territorio di Novara per le facoltà di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*; nel territorio di Vercelli per le facoltà di cui alle lettere *g)* e *c)*.

ART. 2.

(Organici del personale docente e non docente).

1. Nella prima applicazione della presente legge alla Università degli studi di Torino e del Politecnico di Torino sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati ed i ricercatori di ruolo, ripartiti per facoltà, il cui numero è definito dal Ministro della pubblica istruzione, sentita l'Università ed il Politecnico di Torino.

2. I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati ed ai ricercatori sono tratti dalle donazioni dalle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

3. L'incremento dei ruoli organici del personale non docente è definito dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Università ed il Politecnico di Torino.

ART. 3.

(Organizzazione dipartimentale).

1. I nuovi corsi di laurea dell'Università degli studi e del Politecnico di Torino, di cui all'articolo 1, sono organizzati in dipartimenti secondo quanto stabilito dagli articoli 83 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 4.

*(Modifiche al regio decreto
30 settembre 1938, n. 1652).*

1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono integrate con i corsi di laurea di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

*(Modifica dello Statuto dell'Università
degli studi e del Politecnico di Torino).*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le autorità accademiche competenti provvedono, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ad apportare allo statuto dell'università degli studi e del Politecnico di Torino le modificazioni rese necessarie a seguito della sua entrata in vigore.

ART.6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 13 miliardi di lire annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: « Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590 ».